IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

DISPOSIZIONE N. **122**

DI DATA: **01/08/2022**

OGGETTO: **CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DATI STORICI ALL'INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO IALMANAGER DI IAL FVG - CIG ZC036B1C12**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☑ impegno 1055/2022

☐ accertamento

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

RICHIAMATE:

- la propria disposizione APS n. 121 del 27/09/2021 con la quale si procedeva al rinnovo del contratto di concessione d'utilizzo del software Ialman, in uso presso l'Amministrazione dal 2014;
- la comunicazione, inviata a IAL Fvg S.r.l., cod. fisc 80012950301, in data 31 marzo 2022 con PEC n. 1409, di cessazione del contratto di concessione d'uso del software Ialman al 31/08/2022;

CONSIDERATO che tramite l'applicativo Ialman sono state gestite le attività di formazione finanziate dalla Regione FVG e quelle cofinanziate attraverso il Fondo Sociale Europeo cui l'Amministrazione ha partecipato;

CONSIDERATA l'esigenza, rappresentata dagli uffici competenti, di poter fruire dell'archivio storico delle attività e documentazione gestite tramite l'applicativo Ialman anche a seguito della cessazione della licenza;

RILEVATA la necessità di procedere alla sottoscrizione di un contratto per la conservazione dei dati storici all'interno del sistema informativo Ialmanager, in modo da consentire l'accesso in sola consultazione per esigenze particolari, ad esempio ispezioni e/o controlli da parte di soggetti finanziatori;

DATO ATTO che, per le esigenze di unicità tecnica sopra rappresentate, si rende necessario effettuare l'affidamento al medesimo fornitore IAL Fvg, in deroga agli obblighi di rotazione;

VISTO l'allegato contratto per la conservazione dei dati storici all'interno del sistema informativo Ialmanager e ritenuto di approvarlo;

PRESO ATTO che per la copertura dei costi di conservazione e l'accessibilità dei dati per il periodo dal 1/01/2023 al 31/12/2027 è stato concordato un importo totale di € 3.000,00 + IVA;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29 gennaio 2021;

DATO ATTO che il CIG della procedura è ZC036B1C12;

VERIFICATA la necessaria disponibilità sul capitolo 332 del bilancio 2022, codice progetto 99164 Spese Generali di Amministrazione, centro elementare 40, afferente ad attività istituzionale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- la disposizione del Direttore Generale di data 12 febbraio 2020, n. 64, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi (APS) per la durata di un triennio, con decorrenza dal 17 febbraio 2020 e scadenza al 16 febbraio 2023;

- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022, n. 23 e di data 30 maggio 2022, n. 42, relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti, per effetto delle quali la Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi assume la denominazione di Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi, il cui incarico di direzione è assegnato al sottoscritto Direttore;
- l'Ordine di Servizio n. 14 del 30 maggio 2022, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 15 giugno 2022, n. 148, relativa all'"assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa capacità di spesa" e all'"aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa capacità di spesa ai direttori di Struttura, Sezione e Istituto", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

SU PROPOSTA dell'Ufficio Sistemi Informatici e Sviluppo Amministrazione Digitale;

DISPONE

- di affidare, per le motivazioni citate in premessa, il contratto in oggetto a IAL FVG S.r.l.;
- di impegnare la somma di € 3.660,00 IVA inclusa sul capitolo 332 del bilancio 2022, codice progetto 99164, dando atto che la spesa è di natura istituzionale.

Il Direttore della
Sezione Affari Generali,
Appalti, Processi e Sistemi Informativi
Diego Arocchi

DIEGO AROCCHI

Firmato digitalmente da DIEGO AROCCHI

ACCORDO PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI STORICI ALL'INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO IALMANAGER DI CUI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DEL 31/03/2014

Tra

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia srl Impresa Sociale con sede a Pordenone, via Oberdan 22/A, codice fiscale 80012950301, partita IVA 01256370931, indirizzo di posta elettronica certificata ial.fvg@legalmail.it di seguito indicata come "Fornitore", rappresentata dal Presidente del CdA e Legale rappresentante Umberto Brusciano nato a Aversa (CE) il 14/10/1955, Codice Fiscale BRSMRT55R14A512T, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

e

l'**Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste** con sede a Trieste, Località Padriciano 99, codice fiscale 00531590321, partita IVA 00531590321, indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.areasciencepark.it, di seguito indicata come "Amministrazione", qui rappresentata dal Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi, dott. Diego Arocchi, nato a Trieste il 18/10/1975, Codice Fiscale RCCDGI75R18L424S, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;

premesso che:

- in data 31/03/2014 le Parti hanno sottoscritto un Contratto di Concessione d'uso per il Sistema informativo IalManager (di seguito "Sistema") a favore dell'Amministrazione e di proprietà del Fornitore

considerato che:

- in data 31/03/2022 l'Amministrazione ha comunicato al Fornitore la sua decisione di cessare il suddetto Contratto alla data del 31/08/2022
- l'Amministrazione richiede al Fornitore di conservare i dati presenti all'interno del Database del Sistema informativo IalManager (di seguito "Database") e, in caso di necessità, di potervi nuovamente accedere in sola consultazione

fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1) Oggetto dell'accordo
Il Fornitore mantiene il Sistema nella piena disponibilità dell'Amministrazione, a titolo non oneroso, fino al 31/12/2022 nell'eventualità che questi debba effettuare le ultime registrazioni all'interno del Sistema.

A far data dal 01/01/2023, tutti gli account verranno disabilitati e il Database verrà "congelato" in sola lettura.

Nel caso in cui, per esigenze particolari (ad esempio, ispezioni e/o controlli da parte di soggetti finanziatori), l'Amministrazione dovesse avere la necessità di accedere ai propri dati storici, segnalerà per iscritto questa esigenza al Fornitore indicando per quali account e per quanto tempo richiede il ripristino dell'accesso al Database.
A fronte di tale richiesta, che dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 3 giorni, il Fornitore effettuerà il ripristino degli accessi e di un tanto informerà l'Amministrazione.

Art.2) Durata dell'accordo
Il presente accordo avrà durata di 60 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2023. Viene esclusa la possibilità di tacito rinnovo.
Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 60 mesi e fino al 31 dicembre 2032.
La richiesta di rinnovo sarà comunicata per iscritto dall'Amministrazione al Fornitore a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata entro la data di scadenza in vigore.
Alla data di termine del servizio, l'Amministrazione autorizza fin d'ora il Fornitore alla cancellazione totale di tutti i dati presenti all'interno del Database.

Art.3) Corrispettivi per il servizio
L'importo per il servizio quinquennale viene concordato in € 3.000,00 (tremila/00) + IVA.
Lo stesso importo verrà applicato per il secondo quinquennio in caso di richiesta di rinnovo.

Art.4) Fatturazione e pagamenti
Il Fornitore provvederà all'emissione della fattura anticipata per il canone del primo quinquennio nel mese di gennaio 2023. In caso di proroga richiesta dall'Amministrazione, la fattura anticipata relativa al canone del secondo quinquennio verrà emessa nel mese di gennaio 2028.
Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e riportare il seguente codice **CIG**: **ZC036B1C12**
Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato al Fornitore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: UF6YGC.
Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico del Fornitore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dal Fornitore.

Art.5) Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, il Fornitore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice **CIG** (Codice Identificativo Gara) **ZC036B1C12** salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.
Il Fornitore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; il Fornitore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il Fornitore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Fornitore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art.6) Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Art.7) Clausole di riservatezza e trattamento dati personali
Le Parti sono tenute ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbiano avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui siano venute a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, il Fornitore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

Art.7) Disposizioni anticorruzione
Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Fornitore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 8) Disposizioni relative alla Responsabilità amministrativa
Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti (di seguito: Decreto), così come successivamente modificato e integrato, l'Amministrazione dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla predetta normativa, di aver adottato ed efficacemente attuato apposite procedure aziendali e di avere impartito ai propri dipendenti e/o collaboratori disposizioni idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto, nonché a rispettare altre simili norme eventualmente applicabili.
L'Amministrazione si impegna sin d'ora a prendere debita conoscenza del Codice Etico adottato ai sensi del Decreto dal Fornitore e disponibile sul proprio sito internet al seguente indirizzo web: https://www.ialweb.it/newsletter/mat/IALFVG_Codice_Etico.pdf.
Ogni violazione dei principi etici di cui al Codice Etico del Fornitore, nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati previsti dal Decreto da parte di soggetti del cui operato l'Amministrazione debba rispondere, anche a titolo di responsabilità diretta ai sensi della predetta normativa, legittimano il Fornitore anche a recedere dal contratto per giusta causa, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a seguito di comunicazione scritta da parte del Fornitore ed indipendentemente dalla condanna dell'Amministrazione per le richiamate violazioni.
Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'Amministrazione per le perdite, i danni e le spese derivanti al Fornitore dalla violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra.

Art.9) Foro di competenza
Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Trieste.

Pordenone, 15/06/2022

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia srl Impresa sociale

Il Presidente del CdA

Umberto Brusciano

IALFVG via Oberdan, 22/A 33170 Pordenone

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

Il Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi
Diego Arocchi